



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELNOVO NE' MONTI

Via Sozzi, 1 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI - Tel. 0522 812342

e-mail: reic839008@istruzione.it

Prot.4151/C28d

Castelnovo ne' Monti, 20/11/2012

A tutte le lavoratrici
(firma)

Oggetto: trasmissione documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici madri, redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51 e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente si informano le lavoratrici che debbono prendere visione di:

- documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici madri, redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;
- informativa alle dipendenti sulla Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Canedoli



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELNOVO NE' MONTI

Via Sozzi, 1 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI - Tel. 0522 812342

e-mail: reic839008@istruzione.it

Prot. 4150 /C28d

Castelnovo ne' Monti, 20/11/2012

A tutte le lavoratrici

Oggetto: Informativa alle dipendenti sulla Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Si informano le SS.LL. che il D.Lgs. n. 645/96 oltre a confermare il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai lavori pericolosi, faticosi, insalubri di cui D.Lgs. 26/03/01 n. 151, amplia il campo di applicazione dei divieti stessi previa apposita valutazione dei rischi specifici. Tale valutazione può essere consultata presso:

- ◆ l'albo della sede
- ◆ la segreteria
- ◆ il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico prof. Carla Canedoli)

E' necessario che ogni lavoratrice gestante **comunichi in forma scritta il proprio stato di gravidanza tempestivamente** al proprio Datore di Lavoro prof. Carla Canedoli, affinché la stessa valuti il caso per verificare se sussistono, in riferimento alla specifica valutazione dei rischi dell'istituto, rischi (esposizione ad agenti, condizioni o processi di lavoro nocivi) per la sicurezza e la salute della lavoratrice stessa ed adotti i provvedimenti di tutela conseguenti.

E' necessario che ogni lavoratrice prenda visione del sopra citato **documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici madri**, redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51 e successive modifiche e integrazioni

Flessibilità del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro

Si informano le S.S.L.L. che il D.Lgs. 26 Marzo 2001 n 151, ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà **presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità** corredata delle certificazioni:

- ◆ del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato
- ◆ del medico competente

che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

Le certificazioni dovranno essere acquisite nel **corso del settimo mese di gravidanza.**

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria



Il Dirigente Scolastico
Carla Canedoli



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELNOVO NE' MONTI

Via Sozzi, 1 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI - Tel. 0522 812342

e-mail: reic839008@istruzione.it

Prot. 4147/C28d

Castelnovo ne' Monti, 20/11/2012

All'Albo permanente di ogni sede
A tutte le lavoratrici dell'istituto
Al DSGA
Al RLS

OGGETTO: documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici madri, redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
VISTI gli artt. 6, 7, 11 e gli allegati A, B e C del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni

VISTE le linee direttrici della Commissione europea approvate nella seduta del 5 ottobre 2000, n. 466 e, in particolare l'allegato concernente "Aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell'organizzazione del lavoro

VISTA la scheda 6a della check list del Documento di Valutazione dei rischi dell'Istituto

CONSIDERATO il contesto e le attività svolte

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una specifica valutazione dei rischi delle Lavoratrici Madri

EFFETTUA

la seguente Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici madri che operano nelle scuole e/o negli uffici dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti (RE) definendo anche le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Art. 1 – Valutazione dei rischi delle lavoratrici madri

- 1.1. **Personale amministrativo** (assistente amministrativi e direttore dei servizi generali e amministrativi) che opera negli uffici di segreteria: NESSUN RISCHIO (in gravidanza e fino al 7° mese dopo il parto). Il lavoro è consentito.
- 1.2. **Personale docente e Collaboratori Scolastici che operano nelle SCUOLE dell'INFANZIA:** IL LAVORO E' A RISCHIO PER TUTTA LA DURATA DELLA GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DI ETA' DEL FIGLIO, per la necessità di movimentare carichi (soprattutto sollevare bambini), per la morbilità degli alunni che induce la diffusione di malattie infettive, per l'esigenza di lavorare spesso e per lunghi periodi in piedi. E inoltre, per i collaboratori scolastici, per la necessità di un uso e, di conseguenza, di un contatto quotidiano con detersivi e/o altre sostanze chimiche utilizzati per la pulizia e l'igiene dei locali e/o degli arredi scolastici.
- 1.3. **Personale docente che opera nelle SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO:** IL LAVORO E' A RISCHIO PER TALUNI DOCENTI DI SOSTEGNO che svolgono l'attività didattico-educativa in favore di alunni diversamente abili qualora sia necessario contenere soggetti iper-attivi.

Per TUTTI GLI ALTRI DOCENTI non si individuano – di norma – rischi specifici. Tuttavia si fa riserva di effettuare specifiche valutazioni a fronte di situazioni endemiche o di casi particolari.

- 1.4. **Collaboratori Scolastici che operano nelle SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE di 1° grado : IL LAVORO E' A RISCHIO** – in via ordinaria – con riferimento all'utilizzo di sostanze chimiche (leggasi: detersivi e/o disinfettanti) in uso per la pulizia dei locali e/o degli arredi scolastici, nonché l'impiego di scale portatili (lavori in quota).

Art. 2 – Misure di prevenzione e protezione

Sulla base delle valutazioni di cui all'art. 1, vengono individuate le misure di prevenzione e protezione di seguito riportate:

2.1 - I **COLLABORATORI SCOLASTICI**, quando l'organizzazione del lavoro lo permette, potranno essere utilizzati nelle scuole Primarie e Secondarie, in lavori di pulizia che non richiedano la permanenza in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, in lavori che non comportino uso di scale, manovalanza pesante ed esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che comportino rischi. Essi potranno anche essere impiegati in altre mansioni (*art. 7 c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*) quali ad esempio quelle concernenti la sorveglianza e la custodia degli alunni o il supporto all'attività didattica, sempre nelle scuole Primarie e Secondarie, oppure negli uffici in supporto all'attività amministrativa. Se non è possibile, per motivi organizzativi o produttivi, la modifica delle mansioni o delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, si provvederà a dare informazione scritta, al servizio preposto a disporre l'interdizione dal lavoro (secondo quanto previsto dal *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 art. 7 comma 6 e art.12 comma 2*).

2.2 – I **DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED I DOCENTI DI SOSTEGNO IL CUI LAVORO SIA GIUDICATO A RISCHIO** (in riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del presente atto), quando l'organizzazione del lavoro lo permette, verranno temporaneamente adibiti ad altre mansioni (secondo quanto previsto dall'*art. 7 c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*), anche inferiori a quelle abituali (*art. 7 c. 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*), che prevedano attività non a rischio. Pertanto i lavoratori in oggetto possono essere utilizzati, nelle scuole Primarie e Secondarie, per la sorveglianza e la custodia degli alunni o il supporto all'attività didattica o per svolgere attività quali ad esempio: compiti di supporto all'attività didattico-educativa, realizzazione di progetti didattici che non rilevino i rischi individuati nell'art.1, compiti di supporto all'attività amministrativa.

Se non è possibile, per motivi organizzativi o produttivi, la modifica delle mansioni o delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, si provvederà a dare informazione scritta, al servizio preposto a disporre l'interdizione dal lavoro (secondo quanto previsto dal *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 art. 7 comma 6 e art.12 comma 2*).

Art. 3 – Organizzazione attività lavoratrici in gravidanza

Le attività lavorative sono organizzate in modo tale che, in ogni caso, le lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio:

- a) non restino in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;
- b) non svolgano lavori su scale;
- c) non svolgano attività di manovalanza pesante;
- d) non siano esposte ad agenti fisici, chimici o biologici che comportino rischi per la sicurezza e la salute;

L'organizzazione del lavoro secondo i criteri del presente atto rappresenta un diritto-dovere per le lavoratrici che sono tenute a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali mancate applicazioni.

Art. 4 – Campo di applicazione

4.1 - Le presenti misure di prevenzione e/o tutela si applicano alle lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio in riferimento a quanto specificato negli articoli sopra riportati, a condizione che abbiano informato il dirigente scolastico del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 5 – Disposizioni conclusive

5.1 - Il presente atto viene trasmesso in copia a tutte le sedi scolastiche dell'istituto affinché resti permanentemente esposto all'Albo. Esso è inoltre inserito in copia nel documento di Valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) dell'istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Canedoli

Carla Canedoli

Per presa visione:

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Adelina Rocchi

Adelina Rocchi